

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAON, MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BUSIN,
CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI**

Istituzione dell'Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari e altre disposizioni per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta o aventi caratteristiche tipiche

Presentata il 27 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le frodi nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera costante.

Sono numerosissimi i casi di pirateria agroalimentare presenti nel mondo a danno del *made in Italy*: parmigiano reggiano fatto con latte statunitense, Brunello di Montalcino miscelato con uve non toscane, prosciutto di Parma a base di suini di Paesi non membri dell'Unione europea e olio di soia spacciato per extravergine di oliva. Sono sempre di più le specialità alimentari nostrane sottoposte a forme di contraffazione. Un *business* che non cono-

sce confini e che, sfruttando la grande popolarità delle nostre prelibatezze all'estero, produce un giro d'affari di oltre 50 miliardi di euro. Se è vero che i pirati dell'agroalimentare non spacciano sostanze proibite né ricorrono agli organismi geneticamente modificati (ogm) né provocano danni alla salute dei consumatori, è altrettanto vero che con le loro scadenti imitazioni determinano un danno, gravissimo, all'economia nostrana e al marchio del *made in Italy* nel mondo. Dunque la triste pratica del « tarocco doc », che ormai da anni contamina i marchi più esclusivi della moda italiana, ora ha attaccato anche il settore agroalimentare, un altro grande punto di forza delle nostre espor-

tazioni all'estero. Secondo in Italia, in termini di fatturato dopo il metalmeccanico, il settore agroalimentare riveste inoltre un ruolo determinante nell'ambito dell'Unione europea, contribuendo per il 13 per cento alla produzione agricola totale del vecchio continente.

L'Italia è poi il Paese in Europa con più prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e di specialità tradizionale garantita (STG), primato che le viene contestato dalla Francia, seguita da Portogallo, Spagna e Grecia: cinque Paesi del sud Europa che detengono l'80 per cento delle denominazioni. Quanto ai 1.000 prodotti a DOP, a IGP e a STG registrati presso l'Unione europea, ben 221, ovvero il 22 per cento, sono italiani. I Paesi che si aggiudicano il più alto valore della produzione tutelata da indicazioni geografiche sono, al 2008, l'Italia (33 per cento del totale), la Germania (25 per cento), la Francia (17 per cento) e il Regno Unito (8 per cento). Vengono poi la Spagna, con 833 milioni di euro (6 per cento), la Grecia con 606 milioni di euro (4 per cento) e l'Austria con 123 milioni di euro (1 per cento).

Le produzioni agroalimentari a DOP e a IGP costituiscono la base dell'intera economia agricola nazionale. Con un fatturato alla produzione che supera 10 miliardi di euro all'anno (al consumatore il valore è più del doppio), il settore rappresenta oltre il 10 per cento del prodotto interno lordo (PIL) alimentare nazionale.

Ma gli aspetti più rilevanti sono costituiti dai dati occupazionali. Basti pensare che solamente le produzioni di grana padano a DOP e di parmigiano reggiano a DOP forniscono occupazione diretta a oltre 50.000 famiglie (senza contare l'indotto che generano sul territorio).

Pare opportuno, inoltre, specificare che anche le produzioni economicamente meno rilevanti da un punto di vista occupazionale rivestono un'importanza strategica per le economie agricole locali (si pensi, tra le altre, alle varie produzioni quali pomodoro pachino a IGP, radicchio rosso di Treviso a IGP, pane di Altamura

a DOP, aceto balsamico di Modena a IGP, lardo di Colonnata a DOP e oliva bella della Daunia a DOP), che hanno riflessi positivi anche da un punto di vista turistico.

Dagli ultimi dati in nostro possesso, gli operatori ammontano a 82.120 unità, con un incremento di 1.686 (+2,1 per cento) rispetto al 2008: il 92,6 per cento di questi svolge esclusivamente attività di produzione, il 5,7 per cento solo trasformazione e il restante 1,7 per cento effettua entrambe le attività. Nel confronto con l'anno precedente si registra un aumento sia dei produttori (+1.464 aziende agricole, +1,9 per cento) sia dei trasformatori (+253 unità, pari a + 4,3 per cento).

Le aziende coltivano una superficie di 138.900 ettari (+6.650 ettari, con un aumento del 5 per cento rispetto al 2008), le cui produzioni vegetali formano, tal quali o trasformate, 107 specialità a DOP e a IGP attive. Tali aziende gestiscono, inoltre, 47.291 allevamenti (+1.001 strutture, +2,2 per cento), le cui produzioni animali, sempre tal quali o trasformate, costituiscono (esclusa la mozzarella di STG che è elaborata e certificata solo presso i trasformatori) altri 72 prodotti di qualità attivi.

I produttori sono più numerosi nei settori dei formaggi (32.749 aziende, che gestiscono 36.250 allevamenti), degli olii extravergine di oliva (18.708 unità, che coltivano 92.981 ettari) e degli ortofrutti e cereali (15.776 aziende, con 45.315 ettari). I trasformatori gestiscono 9.396 impianti (+353 strutture, +3,9 per cento sul 2008) e sono presenti in prevalenza nella lavorazione dei formaggi, degli olii extravergine di oliva e delle carni, settori che registrano, rispettivamente, 1.695, 1.537 e 866 imprese di trasformazione.

A livello territoriale emergono segnali di un progressivo rafforzamento dei prodotti di qualità nelle regioni meridionali, sebbene gli operatori e le strutture produttive risultino storicamente radicati soprattutto nel nord del Paese.

L'Italia è da sempre uno dei Paesi con un sempre più ricco e variegato patrimonio agroalimentare, un paniere particolar-

mente apprezzato dai consumatori d'oltre confine, sempre più attratti dalla dieta mediterranea e attenti alla qualità dei prodotti. Secondo Vincenzo Peretti — ricercatore presso il dipartimento di scienze zootecniche e ispezione degli alimenti all'università Federico II di Napoli e consulente del Corpo forestale dello Stato per l'agroalimentare — « L'Italia è il Paese con la maggiore percentuale di contraffazioni alimentari proprio perché vanta più di quattromila prodotti tradizionali. Le specialità più "taroccate" sono il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, la mozzarella di bufala campana, senza dimenticare pasta e pomodori pelati, da sempre prodotti simbolo dell'italianità nel mondo ». I Paesi che imitano di più le nostre specialità sono « Gli Stati Uniti prima di tutti — spiega il ricercatore — basti pensare che negli Stati Uniti su cinque formaggi con la bandiera italiana quattro sono imitazioni, poi la Nuova Zelanda e l'Australia. L'inganno nei confronti del consumatore — spiega Peretti — viene perpetrato soprattutto simulando il nome del prodotto, per esempio il Parmesan che imita il parmigiano ».

Fuori dall'Europa, poi, è diffusissimo l'uso della bandiera italiana su specialità che di italiano non hanno nulla. « In realtà — sottolinea Peretti — la pratica della contraffazione delle specialità nostrane è sempre più globale: non a caso negli ultimi anni la Cina sta realizzando in patria un sistema di certificazione DOP simile in tutto e per tutto al nostro. Per combattere l'agropirateria — conclude lo studioso — ci vuole una strategia condivisa che parta dalla formazione degli agenti che effettuano i controlli. È fondamentale poi intensificare la collaborazione con altre forze ed enti che agiscono in questo ambito dando vita, perché no, a una sorta di Interpol dell'agroalimentare ».

In realtà in Italia sono molteplici le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico che operano nel campo della lotta agli illeciti nel settore agroalimentare. Oltre ai pertinenti nuclei dell'Arma dei carabinieri, presenti nel campo alimentare, nel campo ambientale e in quello

sanitario, al Corpo della guardia di finanza, agli ispettori del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle società dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che effettuano controlli nel campo della conformità dei prodotti ortofrutticoli rispetto alle norme fissate dalle relative organizzazioni comuni di mercato (OCM), nonché sugli oli extravergine di oliva, un contributo prezioso in questa direzione già lo fornisce il Corpo forestale dello Stato che controlla non solo i prodotti, ma la filiera degli stessi, dai terreni in cui sono coltivati alle materie prime con cui sono realizzati. Ma al di là della prevenzione e dei controlli, chi si macchia del reato di agropirateria è oggi soggetto a pene per delitto. « Il 23 luglio 2009 — spiega Giuseppe Vadalà, responsabile della divisione di sicurezza agroalimentare e del nucleo agroalimentare forestale del Corpo forestale dello Stato — è stata pubblicata la legge n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", la quale, all'articolo 15 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale), modifica le previsioni del codice penale in tema di delitti contro l'industria e il commercio, prevedendo finalmente il reato di contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta dei prodotti agroalimentari. Un provvedimento che ha inteso dare una forte tutela al bene agroalimentare a indicazione geografica e denominazione di origine protetta, considerato di alto valore economico e produttivo. Questa legge — sottolinea l'investigatore — costituisce un valido deterrente contro il fenomeno delle contraffazioni alimentari, ma è importante comunque non abbassare la guardia attraverso un'attività di prevenzione, controllo e repressione ».

Il miglior modo per combattere i pirati dell'agroalimentare è la collaborazione tra i vari organismi di controllo operanti in questo settore. La presente proposta di legge, pertanto, è finalizzata a creare una

sede di concertazione preposta a coordinare e ad armonizzare le attività amministrative proprie di ciascun organismo di controllo, in maniera da eliminare duplicazioni e ridondanze delle attività e rendere più efficaci i compiti esecutivi relativi al contrasto delle frodi.

Si dispone, altresì, il riconoscimento dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), nonché la creazione di un sistema di sicurezza volto a incrementare la garanzia della certificazione dell'origine dei prodotti agroalimentari, basato su criteri possibilmente dematerializzati e realizzati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che in tal senso

realizza e gestisce una specifica banca dati informatizzata, mutuando così una positiva esperienza applicata per garantire l'originalità dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) tutt'ora vigente e in via di estensione ai vini a DOC tramite l'applicazione di contrassegni di Stato (fascette di sicurezza).

La presente proposta di legge reca, infine, alcune modifiche all'ordinamento vigente in materia di DOP e di IGP in modo da risolvere alcuni profili problematici rilevati nel corso degli ultimi dieci anni in applicazione delle norme di tutela dei relativi prodotti a denominazione di origine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e funzioni).

1. Al fine di potenziare la lotta contro gli illeciti nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e contro ogni altra attività lesiva degli interessi e dei diritti dei produttori e dei consumatori, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari, di seguito denominato « Ufficio ».

2. L'Ufficio è volto a organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le autorità e gli organismi pubblici competenti nei settori di cui al comma 1, al fine di coordinare la loro azione nella materia delle indagini amministrative riguardanti, in particolare, l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle operazioni che le autorità e gli organismi pubblici svolgono nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di intensificare la lotta contro gli illeciti civili, amministrativi e penali, commessi a danno delle tutele fissate dalle norme e dalle disposizioni dell'Unione europea e nazionali in favore delle produzioni agricole e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificate come biologiche ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), nonché in tutte le attività connesse alla tutela degli interessi nazionali contro comportamenti irregolari nel settore della produzione e del commercio agroalimentare perseguibili in sede amministrativa o penale e contro ogni altra forma di lesione dei diritti dei consumatori in materia di

sicurezza alimentare e di qualità degli alimenti.

ART. 2.

(Comitato di vigilanza).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le autorità pubbliche chiamate a fare parte dell'Ufficio ed è istituito un comitato di vigilanza, formato dai vertici istituzionali di ciascuna delle stesse autorità.

2. Il comitato di vigilanza ha una durata di cinque anni ed è rinnovato automaticamente al termine di ogni mandato.

3. Il comitato di vigilanza definisce le modalità di coordinamento dell'Ufficio provvedendo a formulare i programmi di lavoro e di collaborazione nelle funzioni di indagine e di controllo delle relative autorità pubbliche, allo scopo privilegiando le specifiche competenze di ciascuna di esse e ispirandosi ai principi della semplificazione amministrativa e della specializzazione delle procedure operative.

4. Il comitato di vigilanza provvede a nominare il proprio presidente e ad adottare il proprio regolamento interno. Esso tiene almeno dieci riunioni all'anno e adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri.

5. Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività svolte ogni anno e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di cui al comma 1 e alle Camere. Esso può presentare relazioni alle Camere e alla Corte dei conti sui risultati e sui provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.

ART. 3.

(Direttore).

1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal comitato di

vigilanza, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2. Ai fini della nomina, dopo un invito a presentare candidature pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previo parere favorevole del comitato di vigilanza, il Presidente del Consiglio dei ministri redige un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari e provvede a designare il direttore nell'ambito di tale elenco.

ART. 4.

(Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche).

1. L'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), a cui possono associarsi esclusivamente i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è il soggetto consultivo per le questioni di interesse generale del settore delle produzioni a DOP, a IGP e di STG a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale.

ART. 5.

(Gruppo di lavoro e archivio informatico sui prodotti agricoli e alimentari).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un gruppo di lavoro che, al fine di prevenire e contrastare le frodi nel settore agroalimentare relativo ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo comma 1, comma 2, nonché di migliorare la capacità di informazione dei consumatori in merito alle caratteristiche qualitative di produzione e di provenienza

dei medesimi prodotti, svolge i seguenti compiti:

a) richiedere informazioni e documentazione all'AICIG, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e agli altri organismi associativi rappresentativi dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 1, comma 2, per acquisire dati sui principali casi di fenomeni fraudolenti;

b) fornire collaborazione all'Ufficio e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi nel settore agricolo e alimentare;

c) promuovere ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore agricolo e alimentare.

2. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati, in numero di due ciascuno, rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute. I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è nominato, tra i rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore agricolo ed alimentare, dell'AICIG, nonché esperti delle Forze di polizia ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il gruppo di lavoro si avvale di un archivio informatico integrato, costituito e gestito dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e implementato tramite i dati

provenienti dalla gestione dei sistemi di sicurezza di cui all'articolo 6 e a cui sono connesse le eventuali banche dati informatiche gestite dai Ministeri o dagli stessi enti vigilati ovvero da organismi pubblici e privati e contenenti informazioni sui prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 1, comma 2, utilizzabili ai fini del contrasto alle frodi. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti le modalità di connessione delle banche dati di cui al comma 3, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e la conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte del gruppo di lavoro e dell'Ufficio.

ART. 6.

(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari).

1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 1, comma 2, consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AICIG, con regolamento da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce, altresì, le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno, dalla data della sua entrata in vigore, di applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

ART. 7.

(Finanziamento).

1. Al finanziamento dell'Ufficio si provvede tramite l'utilizzo di una quota delle entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dalle autorità e dagli organismi pubblici costituenti l'Ufficio nell'ambito delle attività di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1 nel rispetto delle norme sanzionatorie allo scopo applicabili. La quota di finanziamento è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del direttore dell'Ufficio.

ART. 8.

(Norme di adattamento della normativa vigente per migliorare la lotta alle frodi agricole e alimentari).

1. Al fine di migliorare l'interpretazione e la formulazione dei disciplinari di produzione relativi alle produzioni agricole e alimentari a DOP, a IGP e di STG, dopo il comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è inserito il seguente:

« 15-bis. I consorzi di cui al comma 15 sono i depositari dei disciplinari di produzione dei prodotti agricoli e alimen-

tari da essi tutelati e sono gli unici soggetti incaricati a fornire interpretazioni dei medesimi disciplinari ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* L'ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che deve essere fatta pervenire, senza ritardo, anche al Consorzio di tutela interessato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 1), del presente decreto, contiene anche l'indicazione del termine entro il quale è possibile proporre opposizione, con l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituita presso il tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 120, comma 4, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione. Il ricorso deve essere notificato anche al Consorzio di tutela interessato ».

€ 1,00



17PDL0005690